

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "BENI
LIBERATI, COMUNITÀ RIGENERATE" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
PREVISTI DAGLI ARTICOLI 7 E 19, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 E
SUCC.MOD.**

TRA

La **Regione Emilia-Romagna**, C.F. 80062590379, rappresentata da

E

Il Comune di Reggio nell'Emilia (RE), C.F. 00145920351
rappresentato da _____ domiciliato per la carica c/o
_____ in _____,

Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" ed, in particolare:

- l'art. 7 recante **"Accordi con enti pubblici"** che prevede, tra l'altro:
- al comma 1 che "la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
 - a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;
 - b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
 - c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità

organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

- al comma 2 che "per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.";
- l'art. 19 recante "Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati" che prevede, tra l'altro:
 - al comma 1 che "la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
 - a) l'assistenza agli **enti locali** assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
 - c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.";
- al comma 2 che "Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento pubblico non derivi un accrescimento del valore economico del bene.";

Premesso che:

- il legale rappresentante del Comune di Reggio nell'Emilia (RE), con lettera inviata il 20/06/2025, acquisita al protocollo della Regione al n. 0614273, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato **"Beni Liberati, Comunità Rigenerate"**;
- tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comune di Reggio nell'Emilia (RE), acquisita in atti dalla struttura regionale competente, propone di valorizzare due beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, e assegnati ufficialmente con Decreto ANBSC n. 60095 del 30/08/2024 e Decreto ANBSC n. 1065 del 08/01/2025 - un appartamento in via Sant'Ambrogio 33; un immobile in via Luca Signorelli 8, località Pieve Modolena. Obiettivo offrire una risposta abitativa temporanea a famiglie in difficoltà economica e sociale; attivare presidi di prossimità per persone senza dimora e soggetti fragili; garantire spazi idonei per servizi socioeducativi territoriali. L'iniziativa si inserisce nelle strategie del Comune per fronteggiare l'aumento della povertà e l'emergenza abitativa, aggravati negli ultimi anni dalla pandemia, dal caro energia e dalla crisi economica.

Visto il **programma degli interventi** previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Reggio nell'Emilia (RE) e riportato nel testo del presente Accordo.

Ritenuto, a tal fine, per definire i termini della collaborazione rispetto alle attività previste e determinare gli impegni e gli oneri che incombono alle parti, di approvare e sottoscrivere un Accordo di programma (di seguito Accordo) con il Comune di Reggio nell'Emilia (RE).

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2

Obiettivi

L' Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto **"Beni Liberati, Comunità Rigenerate"**.

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto dell'Accordo sono gli interventi, di seguito specificati:

Interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e arredo dei beni.

Coinvolgimento della Consulta della Legalità e stakeholder locali per la definizione delle destinazioni, un percorso partecipativo per garantire l'efficacia e la condivisione delle scelte progettuali.

Al Progetto è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto **(CUP) n. J87I25000020006**.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi indicati nell'art. 3 dell'Accordo, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE D'INVESTIMENTO:

Descrizione spese	Costo
Interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e arredo dei beni.	€. 400.000,00
Totale spese d'investimento	€. 400.000,00

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna concede al Comune di Reggio nell'Emilia (RE), la somma complessiva di **€. 320.000,00** a titolo di contributo alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di **€. 400.000,00** per spese d'investimento, di cui **€. 80.000,00** a carico del Comune di Reggio nell'Emilia (RE).

Tale concessione consente, al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in bilancio (accertamento in Entrata dell'Ente beneficiario delle risorse regionali concesse nell'anno 2025).

Il Comune di Reggio nell'Emilia (RE) si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto **"Beni Liberati, Comunità Rigenerate"**;
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte dell'Ente stesso delle attività previste dal Progetto **"Beni Liberati, Comunità Rigenerate"** così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6

Referenti tecnici

Le parti individuano, a supporto tecnico del presente Accordo, i referenti rispettivamente in Gian Guido Nobili, Eugenio Arcidiacono e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e in Donato Salvatore Marengo, Salvatore Falbo e Sara Di Antonio per il Comune di Reggio nell'Emilia (RE). Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento potranno nominare ulteriori referenti.

I suddetti referenti tecnici forniranno supporto a contenuto operativo-funzionale e non amministrativo-contabile, alla realizzazione del progetto, adottando soluzioni operative in caso di imprevisti intercorsi nella realizzazione tecnica del progetto.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo, per l'importo complessivo di **€.** **320.000,00** sarà disposta, come segue:

- in due tranches, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l'impegno finanziario assunto dal Comune di Reggio nell'Emilia (RE) e la seconda a saldo, a presentazione, entro i termini previsti ai successivi artt. 9 e 10, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2 lett b) della L.R. 18 del 28 ottobre 2016, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti;
- Il Comune di Reggio nell'Emilia (RE) potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel provvedimento di concessione disposto dalla Regione, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Reggio nell'Emilia (RE), la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote dei contributi accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Proroga

È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di 9 mesi, per consentire l'attuazione e rendicontazione dello stesso improrogabilmente **entro il 31 dicembre 2026**, che verrà concessa con atto dirigenziale. Tale proroga deve essere obbligatoriamente richiesta **entro il 10 dicembre 2025**.

Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere allegato un **cronoprogramma della spesa** che riporti le spese del progetto sostenute dal 1° gennaio 2025 al momento della richiesta e quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 al termine del periodo di proroga concesso. L'atto di concessione della proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2025.

La concessione dell'eventuale proroga comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa assunti, in linea con i principi previsti dal D.lgs.118/2011 con riferimento alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui passivi.

Articolo 10

Durata dell'Accordo

L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al **31 dicembre 2025**, salvo proroga di cui all'articolo che precede. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2026 il Comune di Reggio nell'Emilia (RE) dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 11

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Comune di Reggio
nell'Emilia (RE)